



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Registro	OGGETTO : SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI N. 1278/16RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART.194, COMMA 1, LETT.A) T.U.E.L.
Data: 25/05/2017	

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di MAGGIO, alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta Ordinaria di 1^a convocazione partecipata dal SINDACO Cosimo Ferretti e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	FERRETTI Cosimo	X		10	MAZZA Angelo	X	
2	CANIGLIA Glauco	X		11	VITTO Ermanno	X	
3	SPINA Leonzio	X		12	FULLONE Antonio	X	
4	PATISSO Cosimo	X		13	MICELLI Antonio	X	
5	TRENTINO Giovanni	X		14	BIASI Francesco		X
6	SORRENTINO Gianfranco	X		15	CARONE Maria		X
7	CARONE Tommaso		X	16	ZANZARELLI Claudio	X	
8	PROTO Antonio	X		17	POMARICO Cosimo		X
9	CONTE Cosimo	X					

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Glauco Caniglia, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

PREMESSO CHE:

il Tribunale Civile di Brindisi con sentenza n. 1278/2016, pronunciata e resa pubblica, mediante deposito in cancelleria, il 06/07/2016 dopo aver dichiarato il Comune di Oria nonché la Società Cantieri Riuniti del Salento Srl corresponsabili nella complessiva misura del 50% dell'infortunio occorso ha accolto la domanda di risarcimento proposta da Lioci Antonio con l'Avv. Fortunato Calò e ha quindi condannato il Comune di Oria, nonché Società Cantieri Riuniti del Salento Srl, a pagare in suo favore la somma di euro 7341,00 oltre interessi legali calcolati per ogni singolo anno sulla somma devalutata e via via rivalutata dalla data del sinistro (22/07/2008) sino all'effettivo soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in euro 2604,08 (di cui 186,58 per spese) oltre iva e cap e spese forfetarie al 15% con distrazione in favore del procuratore anticipatario, ponendo definitivamente a carico del Comune di Oria le spese del CTU pari a euro 720,00 sempre al 50% con Società Cantieri Riuniti del Salento Srl.

RILEVATO CHE:

· l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO CHE:

· che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

· la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

· la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

· i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

· nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

· la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

· il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

· attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Visto lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

Visto l'allegato parere favorevole dell'Organo di revisione dell'Ente reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di euro 7341,00 oltre interessi legali calcolati per ogni singolo anno sulla somma devalutata e via via rivalutata dalla data del sinistro (22/07/2008) sino all'effettivo soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in euro 2604,08 (di cui 186,58 per spese) oltre iva e cap e spese forfettarie al 15% con distrazione in favore del procuratore anticipatario, ponendo definitivamente a carico del Comune di Oria le spese del CTU pari a euro 720,00 sempre al 50% con Società Cantieri Riuniti del Salento Srl di cui alla sentenza del Tribunale Civile di Brindisi n. 1278/2016, pronunciata e resa pubblica, mediante deposito in cancelleria, il 06/07/2016.

2. di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente pari a € **12.846,86** imputando la suddetta somma al capitolo 1290/4 del corrente bilancio, che presente la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che il suddetto riconoscimento non comporta acquiescenza al provvedimento oggettivato;

3. di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento nonché l'esercizio azione rivalsa nei confronti di Società Cantieri Riuniti del Salento Srl per il recupero del 50% in relazione alle somme anticipate.

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Presenti: n. 13 -votanti n. 13 -assenti: n. 4
voti favorevoli: n. 13
voti contrari: //
astenuti: //

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, lì 05/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

Oria, lì 05/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, lì 05/05/2017

Il Segretario Generale

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Glauco Caniglia

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 843

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 26/05/2017

Oria, li 26/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 25/05/2017

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, li 25/05/2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, li 26/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
